

Roma 08/05/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Circolare: Ritenuta sui premi corrisposti ad atleti dilettanti – Esenzione fino a 300 euro annui per sostituto d'imposta (art. 45, comma 9, D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33)

1. Premessa normativa

Il comma 9 dell'articolo 45 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, reintroduce l'esenzione dall'applicazione della ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici, entro il limite annuo di 300 euro per ciascun percipiente da parte dello stesso sostituto d'imposta. La disposizione si inserisce nell'ambito della disciplina fiscale applicabile agli atleti dilettanti, categoria che tradizionalmente riceve premi per la partecipazione a competizioni, eventi promozionali o iniziative sportive senza finalità professionistiche. La previsione normativa mira a incentivare la partecipazione allo sport di base, evitando che le modeste somme erogate a titolo premiale siano gravate da adempimenti fiscali sproporzionati rispetto al loro valore effettivo. In continuità con quanto già previsto da precedenti disposizioni, la norma stabilisce un quadro organico per la gestione di tali premi, valorizzando il principio di semplificazione e alleggerimento degli obblighi amministrativi per enti sportivi, associazioni e federazioni. Tali redditi, laddove superino la soglia prevista, restano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%, come disciplinato dal comma 2 dell'art. 45 del medesimo decreto. Il comma 9, pertanto, consolida la soglia di esenzione già introdotta in via temporanea nel corso del 2024, trasformandola in un elemento strutturale del sistema fiscale applicabile allo sport dilettantistico. L'intervento si pone come tassello significativo nell'ambito delle politiche fiscali volte alla promozione dello sport sociale e amatoriale, rafforzando un impianto agevolativo coerente con le esigenze di sostenibilità gestionale degli enti sportivi minori e favorendo la diffusione capillare della pratica sportiva.

2. Contenuto e ambito della nuova disposizione

Testo della norma

“Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.”

Soggetti interessati

- **Percipienti:** atleti dilettanti regolarmente tesserati che partecipano a manifestazioni sportive riconosciute da federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate.
- **Eroganti (sostituti d’imposta):** ASD/SSD, federazioni sportive, enti pubblici o privati che organizzano manifestazioni dilettantistiche.

Decorrenza

- Le disposizioni si applicano a partire dal 29 febbraio 2024. Le somme corrisposte prima di tale data restano soggette al regime ordinario.

Condizione per l’esenzione

- L’esenzione si applica se il totale delle somme corrisposte nel corso dell’anno da un medesimo sostituto d’imposta allo stesso atleta non supera i 300 euro.
- In caso di superamento anche minimo della soglia, l’intero importo erogato è assoggettato alla ritenuta del 20%.

3. Implicazioni operative e adempimenti

Tracciamento degli importi erogati

Gli enti sportivi devono dotarsi di strumenti adeguati per:

- monitorare le somme erogate a ciascun atleta;
- applicare correttamente la ritenuta se la soglia è superata;
- conservare evidenze documentali per eventuali verifiche fiscali.

Modalità di pagamento e documentazione

- I pagamenti devono avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.).
- È raccomandabile acquisire una ricevuta firmata dall’atleta per ogni erogazione.

Applicazione della ritenuta oltre soglia

- Se la soglia viene superata, la ritenuta del 20% si applica sull'intero importo.

Esempio: erogazione pari a € 310 → ritenuta su € 310.

4. Esempi applicativi

Caso	Somma erogata da ASD X	Ritenuta applicata
A	€ 250	Nessuna ritenuta
B	€ 300	Nessuna ritenuta
C	€ 301	Ritenuta sull'intero importo
D	€ 150 da ASD X + € 200 da ASD Y	Nessuna ritenuta (limite non superato per singolo sostituto)
E	€ 150 da ASD X + € 380 da ASD Y	Ritenuta solo da ASD Y

Decorrenza e coordinamento con la normativa precedente

- L'esenzione era stata introdotta con l'art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 215/2023 (conv. L. 18/2024) per il solo anno 2024.
- Dal 1° gennaio 2025, in mancanza di proroghe, era tornato il regime ordinario, con ritenuta applicata anche su premi inferiori a 300 euro.
- Il D.Lgs. 33/2025 ha reintrodotto la soglia di esenzione **con effetto retroattivo dal 29 febbraio 2024**, mantenendola in vigore anche per gli anni successivi.

⚠ **Attenzione:** resta escluso dal beneficio il periodo **1° gennaio – 28 febbraio 2024**, durante il quale la ritenuta del 20% doveva essere applicata **anche per importi inferiori a 300 euro**.

È quindi essenziale, ai fini della corretta gestione degli adempimenti fiscali riferiti al 2024, distinguere con precisione tra le somme erogate **prima e dopo** il 29 febbraio.

5. Adempimenti fiscali e dichiarativi

5.1. Modello Redditi SC (ex Unico)

I soggetti con personalità giuridica e Partita IVA (es. SSD, federazioni sportive) devono indicare:

- **Prospetto B – Ritenute operate:** indicare i premi soggetti a ritenuta del 20%, con riferimento ai versamenti F24 (codice tributo 1047).

- **Prospetto F – Versamenti e compensazioni:** riportare i versamenti eseguiti e le eventuali compensazioni utilizzate.

5.2. Modello 770/2024

Tutti i soggetti che erogano premi soggetti a ritenuta, incluse le ASD senza Partita IVA, devono compilare:

- **Prospetto G – Ritenute operate e versate:** indicare le somme assoggettate a ritenuta del 20% e i relativi versamenti (codice tributo 1047 – Mod. F24).

5.3. Sintesi operativa

Adempimento	Prospetto	Modello	Descrizione
Dichiarazione ritenute operate sui premi	B	Redditi SC	Ritenute del 20% applicate
Dichiarazione versamenti effettuati	F	Redditi SC	Versamenti F24 e compensazioni
Ritenute operate e versate	G	770	Premi erogati e versati

6. Adempimenti per le ASD senza Partita IVA

Anche se prive di Partita IVA, le ASD sono sostituiti d'imposta quando erogano premi soggetti a ritenuta. Devono pertanto:

- **Applicare la ritenuta del 20%** sui premi superiori a 300 euro;
- **Versare la ritenuta** con Modello F24 utilizzando il proprio **codice fiscale** (codice tributo 1047);
- **Compilare il Modello 770** (Prospetto G), con indicazione delle ritenute operate e versate;
- **Trasmettere telematicamente il Modello 770** entro la scadenza annuale.

6.1. Differenze tra ASD con e senza Partita IVA

Adempimento	ASD con Partita IVA	ASD senza Partita IVA
Modello Redditi SC	Obbligatorio	Non previsto
Modello 770	Obbligatorio	Obbligatorio

7. Conclusione

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono prestare particolare attenzione all'applicazione della soglia di esenzione prevista dall'art. 45, comma 9, D.Lgs. 33/2025, e agli obblighi dichiarativi conseguenti. In particolare, anche le ASD prive di Partita IVA devono:

- trattenere e versare le ritenute su premi superiori a 300 euro;
- adempiere agli obblighi dichiarativi tramite Modello 770;
- utilizzare il proprio codice fiscale per i versamenti.

Un'adeguata organizzazione amministrativa è fondamentale per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e per evitare sanzioni in caso di verifica.

Simone Marchi